



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 34 del 11/07/2018

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno dell'indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio, ai sensi dell'art. 3 comma 16 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il ruolo di rappresentanza che l'art. 3, comma 2 del DLgs 267/2000 assegna all'Ente Comunale ("Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo") si esplica anche attraverso una attività di tutela e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, materiale e immateriale;
- che tale attività di tutela e valorizzazione deve, necessariamente, indirizzarsi anche sugli spazi pubblici cittadini (strade, piazze e giardini) e sulla loro ampia fruibilità da parte delle varie componenti della comunità locale e, più in generale, da parte dei cittadini che, per motivi economici, culturali, turistici, e turistico/devozionali legati al culto di S. Lucia, visitano il territorio comunale;
- che nel corso degli anni si è registrata una incontrollata espansione, particolarmente, nelle ore serali e notturne degli spazi pubblici dati in concessione a esercizi di somministrazione (tavolini, sedie con o senza pedana e gazebo) e che, tale fenomeno, limitando la fruibilità di strade, marciapiedi e aree pubbliche, incide negativamente sul decoro, sulla vivibilità, sulla sicurezza dell'ambiente urbano;

CONSIDERATO che la Legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'art. 3 comma 16 così recita: "*nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni*", e al successivo art. 17 stabilisce che "*Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio*" che la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot.n. 557/LEG.240520.09, allegato 3, ha chiarito i termini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, evidenziando che le previsioni normative della citata legge n. 94/2009, superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

DATO ATTO che alla violazione dell'art.20 del Codice della Strada (Occupazione della sede stradale) ed in riferimento all'art.3, comma 16, della Legge 94/2009, consegue, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'opera abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzie, comunque, per un periodo minimo di cinque giorni

VISTA la sentenza del TAR - Lazio n. 7868 del 18/11/2012, il quale ha ritenuto che l'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009 contiene *"una previsione che in via ordinaria ed a prescindere della sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti."*

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V - n. 1611 del 27.03.2015, che, oltre a confermare la legittimità del potere discrezionale del Sindaco di irrogare la sanzione di che trattasi ha dichiarato che *"è conforme a Costituzione la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere (cosiddetta legalità-indirizzo) sia contenuto e modalità di esercizio del potere (cosiddetta legalità-garanzia)".*

RITENUTO sussistenti tutti i presupposti sopra indicati che inducono il Sindaco a valersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, ai fini di contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli spazi pubblici ai fini di commercio.

VISTO l'art. 20 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.

Per le motivazioni sopra espresse

ORDINA

1. Che si applichino le disposizioni previste all'art.20 del Codice della Strada ed all'art.3, comma 16, della Legge 94/2009 a carico di chiunque occupi, per fini di commercio senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, il suolo pubblico;

2. Che le stesse disposizioni si applichino a carico di chiunque, seppur munito di autorizzazione, occupi per fini di commercio il suolo pubblico in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata;

3. Che nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti 1 e 2, si proceda, oltre alla prevista intimazione di sgombero e/o ripristino dello stato dei luoghi, all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 3, comma 16 della Legge n. 94/2009 nel seguente modo:

a) temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio commerciale per cinque giorni e, comunque, sino al completo ripristino dello stato dei luoghi, in caso di occupazione non recidiva di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti quelli autorizzati;

b) temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'esercizio commerciale per dieci giorni e, comunque, sino al completo ripristino dello stato dei luoghi, in caso di occupazione recidiva infrannuale, di spazi pubblici non autorizzati o eccedenti quelli autorizzati.

In ogni caso, il provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale manterrà i propri effetti anche oltre i termini di cui alle precedenti lettere a) e b), sino al completo e ripristino stato dei luoghi o al pagamento delle spese, o prestazione di idonea garanzia, in caso di esecuzione in danno.

4. Che nel caso di ulteriore recidiva nel triennio, ossia al terzo accertamento di occupazione *sine titolo* nei tre anni decorrenti la data di primo accertamento, oltre all'applicazione della sanzione prevista al precedente punto 3, let. b), all'esercente non venga più rilasciata alcuna autorizzazione del suolo pubblico per un periodo di un anno dalla data di accertamento della terza violazione;
5. Che nei casi di mancata conclusione del procedimento amministrativo inerente il rilascio di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con esito negativo o nelle more della suddetta conclusione, in caso di occupazione di fatto del suolo pubblico, ancorché oggetto di istanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste nella presente Ordinanza oltre che alla tassazione della superficie occupata in difetto di titolo;
6. Che in caso di occupazione di suolo pubblico difforme alle prescrizioni inserite nel titolo autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio Comunale, si proceda all'applicazione delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali senza procedere all'applicazione della sanzione interdittiva di cui alla presente ordinanza;
7. Che per quanto attiene le occupazioni abusive di spazi pubblici non per fini di commercio si procederà all'applicazione delle relative sanzioni da parte del Comando di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.
8. Che in caso di inottemperanza all'ordine di sgombero e di ripristino dei luoghi, e sempre fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto 3, si proceda d'ufficio con spese a carico degli interessati;

DISPONE

Ai fini dell'organizzazione interna all'Ente:

- L'Ufficio competente all'accertamento delle situazioni di abusiva occupazione del suolo pubblico è il Comando di Polizia Municipale che provvederà a trasmettere il verbale d'accertamento, entro cinque giorni dalla sua notificazione/contestazione all'interessato, al S.U.A.P.;
- L'Ufficio Competente all'applicazione delle sanzioni previste dal presente provvedimento è il SUAP che provvederà a trasmettere il provvedimento irrogativo di dette sanzioni, entro cinque giorni dalla sua notificazione all'interessato, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tributi;
- L'Ufficio competente alla verifica dell'ottemperanza del provvedimento irrogativo di cui sopra è il Comando di Polizia Locale che comunicherà tempestivamente l'esito di detta verifica al SUAP e all'Ufficio dei Lavori Pubblici;
- L'Ufficio competente all'eventuale operazione ripristino in danno del trasgressore/obbligato è l'Ufficio dei LL.PP.

DISPONE, altresì, che la presente Ordinanza sia pubblicizzata, oltre che nei modi prescritti dalla legge, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi alla città" nonché trasmessa:

- Ai Responsabili di Settore interessati (SUAP, Lavori Pubblici, Entrate Comunali, Polizia Locale);
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Erchie;

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere –entro 60 giorni dalla pubblicazione- al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, alternativamente al Capo dello Stato – entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In Erchie 11 luglio 2018

IL SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.